

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **372/1995** (ECLI:IT:COST:1995:372)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **SANTOSUOSSO**

Camera di Consiglio del **12/07/1995**; Decisione del **13/07/1995**

Deposito del **24/07/1995**; Pubblicazione in G. U. **16/08/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21682**

Atti decisi:

N. 372

ORDINANZA 13-24 LUGLIO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) in relazione alla legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1995 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Vellutini Andrea ed altro, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Fernando

Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Vellutini Andrea e Cappucini Claudio, imputati, tra l'altro, del reato di cui agli artt. 110 del codice penale, 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, in relazione all'art. 82, quinto comma, lettera. b), f) e g) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Pretore di Grosseto, con ordinanza emessa in data 13 gennaio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) in relazione alla legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

che a parere del giudice a quo la norma impugnata, nel prevedere che il rilascio del nulla-osta dell'Ente Parco tiene luogo delle autorizzazioni previste dalla normativa statale per gli interventi nelle zone sottoposte a vincoli idrogeologici e paesaggistici, si porrebbe in contrasto con la disposizione di cui all'art. 13 della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 - ai sensi del quale il nulla-osta è funzionale alla emanazione delle concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco - così determinando la violazione dell'art. 117 della Costituzione in quanto verrebbe meno la rilevanza penale di un fatto previsto come reato dalla normativa statale;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si sono costituite le parti private né ha spiegato intervento la regione interessata.

Considerato che ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ordinanza di rimessione deve essere notificata al Presidente della Giunta regionale nell'ipotesi in cui sia in questione la legge di una regione;

che nel caso, pur essendo stata denunciata una norma di legge regionale, il giudice a quo ha erroneamente notificato l'ordinanza di rimessione al Presidente del Consiglio dei Ministri invece che al Presidente della Giunta regionale della regione interessata che non ha avuto così modo di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte;

che, pertanto, come già affermato (ordinanza n. 202 del 1983), essendo venuto a mancare un essenziale adempimento della procedura prevista dal citato art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), in relazione alla legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.